

**REGOLAMENTO (CEE) N. 117/93 DELLA COMMISSIONE****del 22 gennaio 1993****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per alcune carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92<sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha prorogato al 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3938/92 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 581/92<sup>(6)</sup>, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del regolamento

(CEE) n. 3938/92; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3809/91 e (CEE) n. 3938/92 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1993 è soddisfatta entro i limiti seguenti

- a) 2,3813 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 20,6125 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 28.